

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 131-bis Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.

Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'articolo [373](#) del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.